COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°13 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **20:30,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione del dott. Carlo Bizzotto nella sua qualità di Vice Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente		FRISON Bertilla	Presente
CUMAN Nicola	Presente		FANTINELLI Debora	Presente
CARON Giacinto	Assente		BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente		GUADAGNINI Dario	Presente
ROMAN Aurora	Presente		BERTOLLO Michele	Presente
BERTOLIN Daniele	Presente			

Presenti **10** **A**ssenti **1**

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Vista la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con rep. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31/10/2018;

Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato che con la citata delibera 15/2022 l'Autorità ha previsto l'introduzione dal *1° gennaio 2023* del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per *quattro schemi regolatori*, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

Visto che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF (all. A alla delibera 15/2022/R/rif – di seguito solo TQRIF) il posizionamento della gestione in uno degli *schemi regolatori* deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Rilevato, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione avrà impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2;

Acquisita pertanto la deliberazione in data 30/03/2022 con la quale il Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" ha, tra l'altro, determinato che il Comune di Pianezze rientra nello Schema I – livello qualitativo minino di cui all'art. 3 del TQRIF;

Considerato che:

- nella determinazione Arera n. 2/2021 viene ribadito e confermato, con riferimento all'MTR-2, quanto già disposto nella determinazione n. 2/2020 nell'applicazione del primo metodo tariffario ovvero che:
  - nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;
  - qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;

- la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario

Visti quindi:
- i dati contabili dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento,
- i dati contabili del Comune in qualità di gestore della Tariffa,
- la dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 del MTR Arera,
- la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR Arera,

trasmessi al Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" in data 19/04/2024 ns prot n. 2060;

Ritenuto che il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria e che a seguito delle manovre tariffarie il Consiglio di Bacino caricherà sul portale ARERA i tool per ogni comune/ sub ambito del Bacino;

Acquisita la deliberazione del Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" nr. 13 in data 22/04/2024 con la quale, tra l'altro,:

- sono stati validati i dati contabili presentati dal Comune di Pianezze dei servizi che compongono il servizio integrato dei rifiuti urbani n,
- è stata approvata la Relazione di accompagnamento degli ambiti tariffari che descrive la validazione, riporta le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'ETC,
- sono stati applicati ai dati contabili validati le scelte riportate nella relazione di accompagnamento al fine della elaborazione delle entrate tariffarie con il tool di calcolo previsto dalla determinazione n. 2/DRIF/2021,
- è stato precisato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico finanziari, fino all'approvazione definitiva del piano da parte di ARERA, costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi nel periodo regolatorio 2022-2025, fatti salvi l'aggiornamento biennale e l'eventuale revisione infra periodo;

Considerato che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana e che dal 2022 è stato istituito l’apposito codice tributo TEFA per i pagamenti direttamente alla Provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamnete raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Ritenuto di confermare la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 65% a carico delle utenze domestiche;
- 35% a carico delle utenze non domestiche;

Visto quindi il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € 215.680,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 23.054,00
COSTI VARIABILI € 192.626,00

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2024;
- rata n. 2 rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2024;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2024;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto il vigente regolamento comunale componente TA.RI.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e di presentazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e preso atto delle successive deliberazioni di variazione;

- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025" approvato con deliberazione

della Giunta comunale n. 34 del 19.04.2023, contenente il Piano esecutivo di gestione (PEG) e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15/2009 come modificato e integrato con atto n. 8/2013 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15 maggio 2012, modificato e integrato con DGC n. 63/2013, n. 62/2018, n. 35/2019 e n. 72/2020;
- il vigente "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianezze" approvato con deliberazione Giunta comunale n. 4 del 17.01.2023;
- il Decreto del Sindaco nr. 11 del 15.12.2022, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza – Elevata Qualificazione -;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianezze";

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare per l'anno 2024 le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;

4) di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

   - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

   - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
   - rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2024;
   - rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2024;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso e ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di

120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000**.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco che illustra brevemente l'argomento e fa presente ai Consiglieri che le date per il pagamento delle rate della TARI, relative all'anno 2024, possono essere eventualmente modificate per evitare problemi di bilancio nell'accantonamento relativo ai crediti di dubbia esigibilità.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Fantinelli Debora che propone di anticipare la rata a conguaglio TARI al 30 novembre.

Il Sindaco pone ai voti la proposta.

Il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli accoglie la proposta di anticipare al 30 novembre la rata a conguaglio.

Dato atto che non ci sono altri interventi si pone in voto l'argomento con la modifica approvata;

Presenti e votanti n.10

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERARE

1. di approvare per l'anno 2024 le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;

4. di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
   - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- **rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/07/2024;**
- **rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/11/2024**;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso e ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO
BIZZOTTO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.